

Avv. Fabio AMICI  
Avv. Michele BEVILACQUA  
Avv. Fabio BUCHICCHIO  
Avv. Francesco CAPOGRECO  
Avv. Anna Maria CIPOLLONI  
Avv. Maria Rita FIORELLI  
Avv. Leonardo GAGLIARDINI  
Avv. Silvia GERMINI  
Avv. Marco MASSOLI  
Avv. Chiara Egle ORSINI

Dott. Alessio MENIGATTI

Perugia, 29 aprile 2025

Spett.le  
**Collegio Nazionale dei Periti Agrari e  
dei Periti Agrari Laureati**  
Via Principe Amedeo, 23

00185 - Roma

Via mail a: [segreteria@peritiagrari.it](mailto:segreteria@peritiagrari.it)

**Oggetto: Analisi delle competenze del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato in materia boschiva e di gestione del verde.**

Faccio seguito alla vostra richiesta del 18 marzo scorso per esporvi le mie valutazioni in ordine alle questioni che mi sono state sottoposte, alla luce della documentazione in mio possesso.

In particolare, mi viene chiesto un parere in ordine alle *competenze* del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato in materia boschiva e di gestione del verde, con particolare riferimento alla valutazione della stabilità delle piante.

Rispetto a tali quesiti le mie valutazioni sono le seguenti.

**1. Premessa normativa.**

L'articolo 2 della L. 434 del 28.3.1968, in materia di ordinamento della professione di **perito agrario**, stabilisce, per quanto d'interesse, le seguenti competenze del perito agrario:

*“Formano oggetto della professione di perito agrario:*

*a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;*

*b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il*

tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;

h) la **direzione e manutenzione** di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane; [...]” (ivi art. 2; enfasi nostra).

Il successivo articolo 3 della medesima L. 434/1968 precisa, poi, che “*Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonché nella lettera m), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera a), possono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.*”.

Con riguardo alla nozione giuridica di “*piccole e medie aziende*”, occorre fare riferimento alla Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE ed al relativo decreto di recepimento del Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005, con i quali sono stati individuati i parametri per la definizione della dimensione aziendale di micro, piccola e media impresa.

In particolare, l'articolo 2 del D.M. stabilisce che si definisce:

- **media** impresa l'impresa che:
  - ha meno di 250 occupati, e
  - ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- **piccola** impresa l'impresa che:
  - ha meno di 50 occupati, e
  - ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
- **microimpresa** è l'impresa che:
  - ha meno di 10 occupati, e
  - ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 2 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Quanto, invece alle competenze dei **dottori agronomi e dottori forestali**, l'art. 3 della L. 3 del 7.1.1976 sul relativo ordinamento prevede che, tra l'altro:

*“Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:*

*a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;*

*b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle **opere di trasformazione e di miglioramento fondiario**, nonché delle opere di bonifica e delle **opere di sistemazione idraulica e forestale**, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario,*

*sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;*

*c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di **opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'asestamento forestale [...]**”.*

## **2. La competenza concorrente in materia boschiva.**

Fatta tale premessa, dal raffronto tra le competenze professionali dei periti agrari e quelle dei dottori agronomi “*non è potenzialmente esclusa l’affidabilità ad entrambe le categorie della **cura dei boschi**, allorché contenuti in aziende agrarie fino alla soglia di quelle medie. Infatti, se per i dottori si tratta delle attività di valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli zootecnici e forestali con la tutela dell’ambiente e del mondo rurale, per i periti si parla di direzione e gestione di aziende agrarie e zootecniche piccole e medie e di progettazione, direzione e collaudo di opere di miglioramento fondiario, di nuovo fino al limite della media azienda*” (Cons. St., sez. IV, 30.7.1996, n. 915).

Secondo la giurisprudenza di settore, per orientare la corretta interpretazione letterale e sistematica delle relative leggi professionali, per quanto concerne le competenze dei **dottori agronomi**, occorre fare riferimento alle attività di valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, unitamente alla tutela dell’ambiente e del mondo rurale, mentre, per quanto concerne la competenza dei **periti**, deve essere valorizzata la direzione e gestione di aziende agrarie e zootecniche, piccole e medie e di progettazione, direzione e collaudo di opere di miglioramento fondiario, fino al limite della *media azienda*.

Sussisterebbe, dunque, una **competenza concorrente** dei periti agrari e dei dottori agronomi e forestali soltanto per le attività inerenti alla progettazione di opere di trasformazione e di miglioramento fondiario in *medie aziende*, che potrebbero comprendere, sia in quanto già insediati, sia in progetto di impianto, anche boschi “non irrilevanti”, purché concepiti **in funzione della produzione agraria** (TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, 1.10.2013, n. 936).

Di conseguenza, va riconosciuta, in capo ai periti agrari, una **competenza residuale** nella materia boschiva qualora si tratti di boschi pertinenti ad aziende agrarie, purché in funzione **solo produttiva e non ambientale**, e sempre nei limiti in cui la coltivazione del bosco non presenti difficoltà insostenibili per la cultura astrattamente riconoscibile ai periti medesimi, in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico (v. anche TAR Sardegna, Cagliari, 8.7.1999, n. 901).

Il riferimento alle aziende piccole e medie valutato unitamente alla lettura data dalla giurisprudenza di settore, la quale – come visto - ha valorizzato la funzione produttiva dei boschi, può ragionevolmente consentire, a mio avviso, un’interpretazione sistematica della prescrizione della legge professionale, includendo nell’ambito delle competenze boschive dei periti anche “aziende pubbliche” che possiedono boschi a fini produttivi, quali Comuni o altre pubbliche amministrazioni.

Secondo altra pronuncia amministrativa, tuttavia, gli enunciati normativi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), della L. 434/1968 e all’art. 3, comma 1 lett. b) e c) della L. 3/1976

coincidono con riguardo “*alle attività di progettazione di opere di trasformazione e di miglioramento fondiario; quando queste attività professionali siano eseguite in “medie aziende”, sussiste la competenza sia dei periti agrari che dei dottori agronomi e forestali. Attività, nell’ambito delle quali rientra qualsiasi opera dedicata alla cura, valorizzazione e miglioramento (anche) del bosco (in tal senso già la citata pronuncia del Cons. St., IV, n. 915/1996), senza che assuma rilievo dirimente la finalità ambientale”* (TAR Sardegna – Cagliari, sez. I, n. 44/2013; enfasi nostra).

Nel caso trattato dalla sentenza citata, ad esempio, è stata riconosciuta la competenza concorrente dei periti in riferimento alla progettazione di interventi che rientrano nell’attività di miglioramento fondiario, aventi ad oggetto superfici o aree ricoperte da boschi o foreste, sulle quali prevedere l’esecuzione di operazioni di taglio o diradamento della vegetazione, con l’obiettivo della **prevenzione degli incendi**; ovvero interventi di carattere più propriamente ingegneristico di ridotta entità volti a incidere sulla conformazione naturale del terreno.

La linea di confine tra le competenze delle due professioni sembrerebbe essere, dunque, individuata sulla base della dimensione aziendale degli interventi di miglioramento fondiario progettati.

Sempre secondo la giurisprudenza amministrativa, l’ambito di operatività del *perito agrario* in ambito boschivo sarebbe segnato da tre criteri concorrenti: (1) la finalità produttiva della coltura boschiva, (2) la dimensione dell’azienda agricola nella quale è inserito il bosco, dimensione che deve essere piccola o media, e (3) il tipo di coltura boschiva, che non dev’essere tale da richiedere “*speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori agronomi*” (Cons. St. sez. III, n. 3816/2015).

In tale ultima sentenza, il giudice ha ritenuto insussistente la finalità produttiva – e quindi la competenza dei periti – in considerazione dell’obiettivo dell’intervento, ovvero la progettazione di lavori di ricostruzione del potenziale forestale, sotto il profilo esclusivamente ambientale e non già di miglioramento fondiario.

In ogni caso, è pacifico in giurisprudenza che le attività professionali di cui all’art. 2 della L. 3/1976 “*volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale*”, non risultano attribuite in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali, anche in forza di una sua interpretazione funzionale.

L’articolo della legge, infatti, non contiene una **clausola di riserva esclusiva** delle competenze ivi indicate ai dottori agronomi e forestali. Riserva che, d’altro canto, difficilmente può ipotizzarsi, attesa l’estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione (Cons. St., sez. V, 1.3.2017, n. 952).

### **3. Visual Tree Assessment.**

La *Visual Tree Assessment* (Valutazione visiva della stabilità dell’albero, VTA) è un metodo di valutazione volto ad esaminare e caratteristiche morfologiche e strutturali di un albero per individuarne potenziali difetti strutturali e criticità che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo.

La valutazione di stabilità consiste nella identificazione tassonomica e nella descrizione morfologica, anatomica, biologica, fitopatologica e meccanica dell’albero al fine di

determinarne la pericolosità, intesa come propensione al cedimento strutturale integrale o parziale. La verifica di stabilità viene eseguita sia su alberi in parchi e giardini pubblici che su alberi privati e condominiali.

La valutazione di stabilità individua, poi, le cure colturali e gli interventi utili alla riduzione della pericolosità e definisce modalità e cadenza temporale dei monitoraggi necessari al controllo della sua evoluzione nel tempo. Nel caso in cui le condizioni di pericolosità non siano mitigabili, attraverso specifici interventi colturali, la valutazione di stabilità è lo strumento idoneo per individuare la necessità di procedere all'abbattimento dell'albero.

A quanto mi consta, in Italia la metodologia VTA è liberamente praticabile, non essendo normativamente riservata ad alcun ordine professionale, richiedendo tuttavia conoscenze interpretative agronomiche, botaniche, forestali e di arboricoltura (botanica, patologia vegetale, tecnologia del legno, meccanica, ecc.). Conoscenze che fanno parte del bagaglio di competenze acquisite dai periti agrari nel loro percorso di studi.

Infatti, l'Allegato C del D.M. 88/2010 di riordino degli istituti tecnici, in riferimento all'indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria (C8), stabilisce che il diplomato in agraria, agroalimentare e agroindustria:

- ha competenze nel campo dell'organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell'ambiente;
- interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.

In particolare, è in grado, tra l'altro, di:

- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate;
- rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio;
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.

Quanto al quadro orario dell'indirizzo di studi C8, di cui al medesimo Allegato C, risulta inoltre che il diplomato acquisisce conoscenze in materia di Produzioni Vegetali, materia che include, tra l'altro, aspetti come le colture erbacee e arboree, le pratiche agronomiche, la gestione dei suoli, argomenti di biologia e tecnologia delle sementi, nonché la gestione dei problemi legati alle piante e alle loro patologie, lo studio dell'arboricoltura e della patologia vegetale. L'obiettivo è quello di fornire agli studenti le competenze necessarie per la gestione delle produzioni vegetali in diversi contesti, dalla coltivazione a campo alle tecniche di conservazione e trasformazione.

Da tale ordinamento didattico, dunque, è ragionevolmente sostenibile l'acquisizione di competenze e conoscenze tecniche adeguate per effettuare la "*Valutazione visiva della stabilità dell'albero*" (VTA).

Peraltro, la VTA deve essere ricondotta all'alveo delle competenze del perito di cui alla lettera h) dell'art. 2 della L. 434/1968 in relazione alla "*direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini*", poiché come visto la valutazione di stabilità viene in prevalenza effettuata su alberi situati in parchi e giardini pubblici e privati.

Da quanto sopra, come affermato dalla giurisprudenza di settore, discende che l'analisi delle condizioni strutturali degli alberi con metodo VTA risulta un'attività complessa "non riservata ad una specifica professione, che può essere svolta da tutte le figure tecniche che hanno cognizioni arboree adeguate a valutare la salute e la difesa delle piante" (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 14521/2015).

#### 4. Conclusioni

In conclusione, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale delle questioni che mi sono state sottoposte, le mie valutazioni conclusive sono le seguenti:

1. I periti agrari hanno una **competenza concorrente e residuale** rispetto a quella dei dottori agronomi e forestali inerente alle attività di progettazione di **opere di trasformazione e di miglioramento fondiario** in piccole e medie aziende (da individuarsi in base alla definizione legislativa e all'interpretazione estensiva sopra proposta), che comprende i boschi pertinenti ad aziende agrarie, purché in funzione solo produttiva e non ambientale, e sempre nei limiti in cui la coltivazione del bosco non presenti difficoltà insostenibili per la cultura astrattamente riconoscibile ai periti medesimi, in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico. La valutazione dell'estensione di tali competenze non può che compiersi *caso per caso*, in relazione alla specifica tipologia di intervento oggetto di valutazione;
2. Dall'esame dell'ordinamento didattico degli istituti tecnici e dalle disposizioni della legge professionale, sembra ragionevolmente sussistere la competenza dei periti agrari in materia di VTA, in ragione delle conoscenze dagli stessi acquisite nel loro percorso di studi e delle competenze loro attribuite dalla legge professionale.

\* \* \*

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

(Avv. Fabio Amici)

